



CITTA' DI BAGHERIA
Provincia di Palermo

-----ooOoo-----

**REGOLAMENTO PER ASSICURARE
IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI
IMPIANTI E MINIMIZZARE L'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE
AI CAMPI ELETTRROMAGNETICI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio
comunale n°2 del 24 gennaio 2005

**REGOLAMENTO PER ASSICURARE IL CORRETTO INSEDIAMENTO
URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI E MINIMIZZARE
L'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI
ELETTROMAGNETICI.**

Art.1) Ambito di applicazione e finalità generali.

Il Comune di Bagheria adotta il presente regolamento

a) ai sensi dell' art 8, comma 6, della legge quadro nazionale del 22.02.01 n.36 sulla protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici, il quale dispone che “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.”

b) ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis della L. 66/2001 il quale dispone che rimangono ferme “le competenze attribuite ai comuni medesimi in tema di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio non che della tutela della salute”

c) ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 4 delle Linee guida applicative del decreto ministeriale n. 381/1998 elaborate da un apposito gruppo di lavoro interministeriale ed allegate alla circolare 17.4.2000 prot. n. 2818 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, pubbl. in Gurs n. 22 del 12.5.2000. Detto documento prevede che “i Comuni possono adottare un provvedimento (regolamento) formalizzato per garantire la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici”.

d) ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lvo 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale dispone che “il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”

e) ai sensi dell'art. 114 della Costituzione secondo cui “ I Comuni [...] sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”

f) ai sensi dell'art. 174 par. 2 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità Europea, secondo cui la politica della Comunità in materia ambientale è fondata sui principi

della precauzione e della azione preventiva

g) ai sensi dell'art.103 della L.R. 17/2004, il quale ha disposto l'applicazione in Sicilia del Codice delle Comunicazione Elettroniche adottato con D.Lvo 259/2003

La finalità che si intende perseguire è la massima protezione della salute dei cittadini quale diritto fondamentale sancito dall'art. 32 della Costituzione, mediante la prevenzione dei danni provocati dalla esposizioni a campi elettromagnetici.

Art.2) Principi guida

Il Comune di Bagheria riafferma l'applicazione dei seguenti principi:

a) principio di sussidiarietà (art 117 e 118 della Costituzione) che consente al Comune di essere qualificato come ente primario a svolgere le competenze non esercitate dalla Regione e dallo Stato, sia pure nel rispetto dei limiti e principi dell'Ordinamento.

b) il principio della comparazione degli interessi, in base al quale la disciplina specifica a livello Comunale deve comunque consentire l'espletamento del servizio di telefonia mobile, sia pure subordinandolo alla tutela del diritto fondamentale della salute dei cittadini.

c) il principio della proporzionalità e della logicità degli atti amministrativi, in base al quale, a fronte di divieti e limiti posti dal Comune per quanto riguarda la localizzazione degli impianti, devono essere comunque indicati dal Comune siti idonei alla localizzazione;

d) il principio della minimizzazione delle esposizioni e quindi dei rischi sanitari per la popolazione

e) il principio di precauzione

Art. 3) Ambito normativo

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti necessari per il funzionamento dei sistemi fissi e mobili di telefonia, videofonia e telecomunicazione.

Art. 4) Piano di localizzazione

In sede di prima applicazione del presente regolamento ed entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, la Giunta Municipale adotta un piano di localizzazione degli impianti adibiti a trasmissioni per la telefonia cellulare.

Il piano (redatto da un tecnico qualificato e in possesso di adeguate referenze) deve mirare alla realizzazione del duplice scopo di minimizzare gli effetti delle emissioni sulla salute degli abitanti e di mantenere e/o realizzare un adeguato funzionamento delle reti di trasmissione sul territorio.

La proposta di piano essere presentata nel corso di almeno un incontro pubblico, sollecitando l'acquisizione del parere di cittadini e/o comitati in ordine alla stessa.

Analogo parere delle imprese di telecomunicazioni interessate deve essere richiesto ai fini della definitiva adozione del piano.

Il piano può prevedere soluzioni di “cositing” e di delocalizzazione di impianti esistenti, l’inserimento di specifiche soluzioni tecniche, l'utilizzo di aree ed edifici pubblici o nella disponibilità del Comune per la localizzazione degli impianti.

Il piano deve essere progettato per medio e lungo periodo, tenendo conto dei programmi di installazione e/o espansione della rete comunicati dai gestori e tenendo conto della possibilità che altri gestori (oltre quelli esistenti) entrino sul territorio di Bagheria.

Il piano deve prevedere anche adeguate forme di monitoraggio che consentano di verificare il non superamento dei livelli di emissione previsti nello stesso. Nelle convenzioni stipulate con i gestori sono previste idonee sanzioni nel caso di accertato superamento dei suddetti livelli e la loro partecipazione economica per le spese di monitoraggio.

Art. 5) Autorizzazione per installare gli impianti

L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo se conforme alle previsioni del piano di cui all'art. 4 del presente regolamento. Analoga regola vale per istanze presentate mediante denuncia di inizio attività.

I titolari o i legali rappresentanti degli impianti dovranno allegare alla domanda:

- a) autocertificazione del tecnico incaricato alla progettazione dell'impianto con l'indicazione tra l'altro della iscrizione all'albo professionale (settore specifico)
- b) possesso della dichiarazione ministeriale di titolarità per progettazione o D.L per la parte telefonica rilasciata dal Ministero (D.M. 23.05.92. n. 314 allegato 13); iscrizione all'albo Nazionale Verificatori C.C.I.A.A.; attestazione dell'avvenuto versamento della quota annuale;
- c) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto reperibile in ogni momento; piano di sicurezza del cantiere ai sensi del D. Lvo 494/1996 e successive modifiche e integrazioni.
- d) dichiarazione del progettista attestante che la realizzazione dell'impianto avverrà con l'impiego della migliore tecnologia al momento della presentazione del progetto, in modo da contenere i valori di campo al limite più basso possibile e ciò in ossequio all'obbligo sancito dalla vigente normativa in materia che è quello di conseguire i migliori obiettivi di qualità;
- e) Attestazione in ordine al rispetto del piano di localizzazione di cui al precedente articolo 4).

E' fatto obbligo per i gestori di presentare ai sensi della legge 626/94 un piano di sicurezza per l'attività. In particolare i luoghi ove installare le antenne devono essere verificati ai fini della prevenzione incendi.

Il soggetto richiedente ha l'obbligo di esibire un valido titolo che dimostri la piena disponibilità giuridica e fattuale delle aree su cui eseguire le opere. In particolare, nel caso di contratto di locazione, copia autentica di quest'ultimo (unitamente agli estremi di registrazione) dovrà essere acquisita dal Comune.

Il rilascio della autorizzazione o l'efficacia della denuncia di inizio attività sono subordinati all'acquisizione di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni e nulla osta richiesti dalla vigente normativa.

Art. 6) Documentazione tecnica da allegare

La richiesta di autorizzazione o la denuncia di inizio attività dovrà essere accompagnata altresì da

- a)** progetto dell'impianto in scala 1:200
- b)**-scheda tecnica dell'impianto, con indicate le caratteristiche radioelettriche come il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuali tilt (elettrico e/o meccanico);
- c)**-direzione di puntamento in ordine al nord geografico; e il punto di installazione, georeferenziato secondo le coordinate geografiche del sistema di riferimento Gauss-Boaga, con precisione al metro;
- d)**-caratteristica di irradiazione di ciascuna antenna quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali; in tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo o deve essere indicato il campo relativo E/E°
- e)** Misure di fondo elettromagnetico esistente prima della nuova installazione, fino ad una distanza minima di 300 metri dal luogo di localizzazione dell'impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell'impatto elettromagnetico; valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto negli stessi luoghi di cui al punto precedente, tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato, quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche
- f)** mappa aggiornata di tutti i propri siti operativi all'interno del territorio comunale
- Il progetto elettrico deve corrispondere ai requisiti della legge 46/90 ed includere in forma dettagliata la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti della messa in opera a regola d'arte e di tutti i dispositivi che compongono gli impianti.
- g)** Rappresentazioni grafiche dei livelli di campo elettromagnetico, in pianta e sezione, riportate su cartografia in scala 1:2000 con indicazione delle quote di gronda e destinazione d'uso di tutti gli edifici ricadenti nell'area circostante la localizzazione e per una distanza di almeno 300 metri dalla stessa.

Occorrerà presentare la documentazione relativa alla sicurezza statica, antisismica, e di impatto acustico, ove previsto dalle leggi vigenti.

Art. 7) Ulteriore documentazione richiedibile

Il richiedente è tenuto a fornire la documentazione imposta da norme legislative o regolamentari, anche sopravvenute al presente regolamento.

L'Ufficio competente potrà richiedere ulteriore documentazione in relazione all'evoluzione tecnica e normativa di riferimento, tenuto conto della necessità di garantire la tutela delle persone e cose da rischi.

ART. 8) Area impianti

Eventuali piattaforme in calcestruzzo devono essere rinverdate mediante riporto di terreno vegetale;

E' vietato, per le recinzioni, la realizzazione di muretti di cinta e di cordoli in calcestruzzo;

Le recinzioni devono essere mascherate con arbusti e rampicanti;

Le linee elettriche d'alimentazione a servizio degli impianti dovranno essere realizzate mediante cavo interrato entro cavidotto.

Il gestore dovrà garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti ed apporre e mantenere appositi cartelli monitori.

Le strutture destinate ad alloggiare gli impianti tecnologici saranno accorpate in un unico volume collocato nella zona più defilata rispetto al profilo dei luoghi, o in posizione marginale o interrata.

Art. 9) Partecipazione alla procedura

La procedura è comunque soggetta alla pubblicità e alla partecipazione dei cittadini: a tal fine un avviso di avvio del procedimento deve essere pubblicato a cura del Comune nell'ambito del quartiere interessato alla installazione.

Art. 10) Catasto degli impianti

Il Comune istituisce il catasto degli impianti per la telefonia e videofonia cellulare e mobile.

Detta mappa (comprensiva dei dati essenziali in ordine alle caratteristiche tecniche dell'impianto e ai valori di emissione) deve essere costantemente aggiornata e resa consultabile a chiunque.

Art. 11) Comunicazione fine lavori

I gestori entro 7 g.g dalla data di installazione dell'impianto hanno l'obbligo di dare comunicazione scritta al Comune della fine dei lavori e successivamente devono presentare una perizia giurata a firma dei tecnici responsabili dei lavori che certifichi la corrispondenza di quanto installato alle caratteristiche tecniche imposte.

Art. 12) Autorizzazione all'attivazione dell'impianto

Decorsi 15 giorni dalla consegna al Comune della perizia di cui all'articolo precedente, l'impianto può essere attivato.

Art. 13) Vigilanza e controllo

L'Amministrazione Comunale eseguirà monitoraggi periodici e/o prolungati nel tempo dei valori di campo elettromagnetico prodotti da impianti in funzione secondo quanto previsto nel piano di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Con periodicità annuale il Comune attiva iniziative di informazione rivolte ai cittadini e volte ad una completa informazione sui risultati delle ricerche mediche e scientifiche in ordine agli effetti dell'elettromagnetismo sulla salute umana.

Art. 14) Sistema di controllo automatico

Ove tecnicamente possibile, su ogni antenna dovrà essere installata la c.d "scatola nera" che svolge la funzione di lettura a 360° delle variazioni dei campi elettromagnetici e segnali l'avvicinamento dell'impianto ai limiti massimi di

emissione prefissati dal piano di cui all'art. 4 del presente regolamento e nel caso di raggiungimento o superamento disattivi automaticamente l'impianto. Il dispositivo deve essere in condizione di memorizzare i dati rilevati.

Art 15) Impianti mobili e stagionali

1. Per impianto mobile si intende l'impianto installato su strutture mobili e ricollocabile destinato ad essere utilizzato nel sito per un tempo prestabilito inferiore a mesi quattro.

2. Gli impianti di cui al comma 1, possono essere previsti:

a) a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;

b) per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche, una sola volta e per un periodo massimo di quattro mesi.

c) per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione o della efficacia della denuncia di inizio attività per un impianto

fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi, prorogabili per ugual periodo.

3. Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- parere favorevole della AUSL;

- descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;

- localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000.

4. In casi del tutto eccezionali e per manifestazioni di durata limitata (spettacoli occasionali di vario genere, avvenimenti sportivi ecc.), il Comune può accettare una

deroga ai tempi previsti al comma 3.

5. In ogni caso, al termine prefissato l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti mediante polizza fidejussoria che garantisca al Comune il versamento delle somme necessarie per la rimozione.

6. Gli impianti installati e rimossi e/o disattivati secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi.

7. Gli impianti mobili devono comunque rispettare le previsioni del piano di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 16) Microantenne

1. Si definisce microantenna un elemento di ricezione e di trasmissione al servizio di un singolo gestore concessionario del servizio di telefonia cellulare, con potenza efficace massima al punto di emissione inferiore o uguale a 7 Watt.

2. Alle microantenne si applicano integralmente le disposizioni del presente regolamento.

Art. 17) Adeguamento

Non può essere rilasciata una nuova autorizzazione nè consentita l'efficacia della denuncia di inizio attività ai gestori che non hanno provveduto alla riqualificazione e/o delocalizzazione di impianti già esistenti secondo quanto stabilito dal piano di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Tutti gli impianti che risultino non conformi con le norme, anche di prg, relative alla localizzazione e con il piano di cui all'art. 4 devono essere adeguati. A tal fine il Comune notifica a ciascun gestore un atto di diffida indicante quali siano le modifiche da apportare e fissa un termine congruo (non superiore a quattro mesi) per il relativo adeguamento. Ove tale adeguamento concerna la delocalizzazione dell'impianto, il termine massimo può arrivare fino ad un anno. Ove il Comune abbia disponibile un'area su cui collocare gli impianti in modo conforme al piano di cui all'art. 4, questa deve essere messa a disposizione prioritariamente in favore dei gestori tenuti all'adeguamento.

In occasione della modifica conseguente alla necessità di adeguamento, il gestore dovrà adeguare l'impianto al fine di minimizzare l'effetto delle emissioni e delle esposizioni in virtù delle migliori risultanze della tecnologia e secondo le indicazioni fornite dal Comune.

In caso di mancato adeguamento entro il termine stabilito, il Comune provvede alla revoca degli effetti del relativo atto autorizzatorio e alla rimozione dell'impianto.

Art. 18) Disposizioni Finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure pendenti non ancora definite in virtù del principio "tempus regit actum". In tal senso, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'efficacia del presente regolamento, è sospesa l'istruttoria di tutte le procedure pendenti in attesa della redazione del piano di cui all'art. 4 del presente regolamento.